



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 186 del 2013, proposto da:
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede è domiciliato in Firenze,
via degli Arazzieri 4;

contro

Comune di Isola del Giglio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Alessandra
Sandulli e Jacopo Quintavalli, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Luca
Capecchi in Firenze, via Bonifacio Lupi 20;

per l'annullamento

della deliberazione n. 10 del 1.06.2012 del Consiglio del Comune di Isola del giglio
di approvazione del regolamento istitutivo dell'imposta di sbarco ex art. 4 comma
3 bis del D.Lgs. 14.02.2011 n. 23, nonché della deliberazione n. 43 dell'11.07.2012
della Giunta del medesimo Comune di approvazione delle tariffe e dei criteri di
esenzione di detta imposta.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Isola del Giglio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2013 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze impugna il regolamento istitutivo dell'imposta di sbarco, approvato dal Comune di Isola del Giglio con la deliberazione consiliare del 1 giugno 2012, in epigrafe, unitamente alla conseguenziale delibera di Giunta in data 11 luglio 2012, recante l'approvazione delle tariffe e dei criteri di esenzione dall'imposta predetta. Le doglianze del Ministero attengono alla violazione dell'art. 4 co. 3-*bis* del D.L. n. 23/2011, nonché dell'art. 52 co. 1 del D.Lgs. n. 446/1997 ad opera, in primo luogo, dell'art. 2 del regolamento impugnato nella parte in cui estende il presupposto dell'imposta in questione allo sbarco sull'isola con mezzi di trasporto diversi da quelli indicati dalla norma statale primaria facoltizzante i Comuni all'istituzione del tributo; conseguentemente, sarebbero viziato tutte le altre previsioni regolamentari che individuano quali responsabili della riscossione dell'imposta di sbarco soggetti diversi da quelli indicati dal legislatore statale, ovvero prevedono a carico di costoro adempimenti o controlli (segnatamente, gli artt. 1 co. 1, 6, 7 co. 1 e 4, 10 co. 2 e 11 co. 2 del regolamento).

Sotto un diverso profilo, sarebbe altresì viziato l'art. 5 del regolamento, che riserva al Comune l'individuazione di eventuali esenzioni dal tributo, o riduzioni del suo ammontare, ulteriori rispetto a quelle disciplinate dal D.Lgs. n. 23/2011, cit., peraltro demandando tale compito alla Giunta, e non al Consiglio comunale.

Infine, il Ministero ricorrente lamenta che l'art 11 del regolamento sarebbe in contrasto con l'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992, laddove dispone che le controversie concernenti l'imposta di sbarco siano risolte tramite procedure di mediazione, anziché dinanzi alla giurisdizione tributaria.

Il ricorso è manifestamente fondato, non intendendo il collegio discostarsi dagli indirizzi recentemente assunti dalla Sezione in controversia del tutto analoga alla presente (cfr. T.A.R. Toscana, sez. I, 20 dicembre 2012, n. 2058).

Per quanto qui rileva, l'art. 4 co. 3-*bis*, aggiunto al D.Lgs. n. 23/2011 in tema di federalismo fiscale municipale dal D.L. n. 16/2012, autorizza i Comuni aventi sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori ad istituire con regolamento “un'imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 1,50, da riscuotere, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea”, e individua nella compagnia di navigazione il soggetto “responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale”. Si pongono dunque in palese contrasto con tale disposizione – che, nel rispetto della riserva sancita dall'art. 23 Cost., determina il presupposto e i soggetti passivi del tributo – le previsioni regolamentari impugnate, laddove estendono l'applicazione dell'imposta di sbarco ad ogni persona fisica che, per giungere all'Isola del Giglio, utilizzi non già i traghetti o altri mezzi delle compagnie di navigazione di linea, ma “altri vettori pubblici e/o privati”, nel contempo imponendo a carico di detti vettori, diversi dalle compagnie di navigazione di linea contemplate dalla legge statale, gli obblighi connessi alla responsabilità per il pagamento e la riscossione dell'imposta.

Contrasta inoltre con l'art. 4 co. 3-*bis* cit. l'art. 5 del regolamento, che rinvia a una delibera annuale di Giunta l'individuazione dei soggetti esentati dall'imposta di

sbarco, trattandosi di competenza riservata dalla legge allo stesso regolamento e, pertanto, al Consiglio comunale. Ne discende, in via derivata, l'illegittimità della parimenti gravata delibera di Giunta n. 43/2012.

Sussiste, infine, la dedotta violazione dell'art. 2 D.Lgs. n. 546/1992 da parte dell'art. 11 del regolamento impugnato (il riferimento è all'art. 11 rubricato "Controversie", composto di un unico comma, e non al precedente art. 11 rubricato "Conguaglio", composto di due commi, l'identica numerazione progressiva dei due articoli essendo dovuta a un evidente errore materiale), che devolve a una procedura di mediazione le controversie concernenti le imposte di sbarco, sottraendole alla giurisdizione tributaria.

In forza delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento *in parte qua* delle disposizioni regolamentari impugnate ed annullamento integrale della delibera di Giunta municipale n. 43/2012. All'immediata definizione della lite non ostano, del resto, le questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità comunitaria prospettate dalla difesa resistente, e che presentano, in primo luogo, aspetti di manifesta inammissibilità nella misura in cui sollecitano la richiesta, al giudice delle leggi, di una pronuncia additiva a esito non obbligato in materia riservata al legislatore (la generalizzata estensione dell'imposta a qualsivoglia tipologia di vettore marittimo, pubblico o privato, non pare infatti l'unica conseguenza possibile di un ipotetico accoglimento delle questioni).

Le questioni appaiono, ad ogni buon conto, irrilevanti e manifestamente infondate. In ordine alla legittimazione riconosciuta al Ministero dell'Economia e delle Finanze dall'art. 52 co. 4 D.Lgs. n. 446/1997, osserva infatti il collegio come essa integri una funzione di controllo non generalizzata, ma strumentale alla verifica che l'esercizio della potestà regolamentare non esorbiti i limiti di volta in volta stabiliti dalla legge, risultando perciò perfettamente compatibile con le garanzie

costituzionali delle autonomie locali, con la riserva della materia tributaria al legislatore statale sancita dall'art. 117 co. 2 lett. e) Cost. e con il generale principio di ragionevolezza, senza che in contrario rilevino i referenti costituzionali invocati dal Comune di Isola del Giglio (gli artt. 24, 103 e 113 Cost., nel mentre garantiscono la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi, non escludono che il legislatore possa estendere la medesima tutela a situazioni soggettive legittimanti diverse e ulteriori).

Quanto, poi, alla pretesa contrarietà dell'art. 4 co. 3-*bis* del D.Lgs. n. 23/2011 ai principi di uguaglianza, buona amministrazione e tutela della concorrenza, la questione di legittimità costituzionale prospettata in relazione a tali profili implicherebbe – nel presente giudizio *a quo* – l'indebito riconoscimento in capo al Comune della legittimazione a far valere situazioni soggettive riferibili a terzi, vale a dire ai soggetti passivi dell'imposta che si assumono discriminati (nell'ottica della tutela di tali principi, il Comune potrebbe semmai astenersi dall'istituire il tributo, ma non pretendere di riequilibrarne gli asseriti effetti distorsivi attraverso l'ampliamento della platea dei soggetti passivi, questo sì suscettibile di essere censurato sul piano della legittimità da chiunque venisse a trovarsi sottoposto al prelievo fiscale al di fuori della soprastante previsione di legge). E per quel che concerne il principio dell'autonomia finanziaria e tributaria dei Comuni, sancito dall'art. 119 Cost., basti osservare che l'esercizio di tale autonomia si sostanzia e si esaurisce nella definizione dell'*an* e del *quantum* dell'imposta nei limiti dettati dal legislatore statale a partire dalla individuazione delle fattispecie impositive, e questo in ossequio, fra l'altro, alle esigenze di uniformità del sistema tributario sull'intero territorio nazionale assicurate dalla medesima previsione costituzionale.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati nei limiti e nei sensi di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Isola del Giglio alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Buonvino, Presidente

Gianluca Bellucci, Consigliere

Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)